



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO

Prot. 3144/20/S.P.

Oggetto: Nuova disciplina delle intercettazioni

Premessa

La nuova disciplina delle intercettazioni, come definitivamente delineata dal D.L. 30.12.2019, convertito in legge 28.2.2020 n.7, e che **troverà applicazione per tutti i procedimenti iscritti a far data dal 1 settembre 2020**, introduce quale principale innovazione l'istituzione dell'archivio delle intercettazioni. L'archivio digitale delle intercettazioni è un "oggetto" inteso dal legislatore come luogo deputato a custodire tutti i risultati delle operazioni di intercettazione siano essi comunicazioni telefoniche o fra presenti, captazioni con trojan, video, flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché tutti gli atti funzionali alle stesse, ovvero i provvedimenti ed i verbali e, con le limitazioni di seguito illustrate, le annotazioni di PG, con il fine di evitare la circolazione e la divulgazione di dati che non rivestono alcuna rilevanza per le indagini o che attengono alla sfera della riservatezza dei soggetti intercettati.

Il perseguimento di tale fine ha condotto il legislatore a modulare l'iter di acquisizione al processo delle intercettazioni rilevanti fissando alcuni passaggi fondamentali che possono così riassumersi:

- 1) E' posto a carico del PM il dovere di dare indicazioni e vigilare affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali desunti dalla legge salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (art. 268 co. 2 bis c.p.p.)
- 2) Per poter utilizzare nel procedimento le conversazioni acquisite queste dovranno essere riversate nell'archivio (cfr. art. 291 co. 1 c.p.p. per l'incidente cautelare) e il P.M. **dovrà obbligatoriamente esperire le procedure di cui agli artt. 268, 415 bis, 454 c.p.p.**, così come modificate dal D.L.161/2019, e **non potranno essere formate o rilasciate copie di conversazioni o di atti ad esse relativi se non limitatamente alle conversazioni dichiarate utilizzabili** (art. 89 bis disp. att. c.p.p.) all'esito di tali procedure. Le conversazioni che possono essere dichiarate utilizzabili sono solo quelle rilevanti a fini di prova (art. 454 co. 2 bis c.p.p.)
- 3) Nel momento in cui le intercettazioni vengono conferite all'archivio la polizia giudiziaria ne perde la disponibilità e potrà riascoltarle solo presso le nuove sale collegate in rete allo stesso archivio digitale, così come avverrà per tutti i soggetti ad esse interessati, quali il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario da un interprete (art. 89 bis disp. att. c.p.p.), nonché, in forza di quanto stabilito dall'art. 415 bis co. 2 cpp, l'indagato.

Infine occorre segnalare che secondo quanto stabilito dalla riforma il “procedimento” relativo alle intercettazioni dovrà costituire una porzione del futuro processo penale telematico ed infatti al co. 6 dell’art. 89 disp. att. c.p. è previsto che “Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato previo accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione, sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dei quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. Fino al momento in cui non sarà emanato il decreto ministeriale **si deve pertanto prevedere la coesistenza dei medesimi atti in forma cartacea, poi convertita in digitale** per consentirne il conferimento in archivio.

Allo stato, attesa la grave carenza di risorse di personale che affligge l’Ufficio, non è possibile fornire indicazioni circa le modalità di gestione informatica del flusso documentale¹, che pertanto si rinviano ad un successivo e specifico provvedimento.

Da ultimo si sottolinea che essendo stati i vari passaggi di cui si compone questo documento condivisi con tutto l’Ufficio nel corso di varie interlocuzioni e da ultimo nell’assemblea di tutti i magistrati di Procura, si procederà solo sinteticamente ad illustrare le conclusioni cui si è pervenuti, senza affrontare approfonditamente il percorso motivazionale.

1. Il contenuto del fascicolo delle intercettazioni

Gli atti contenuti nel c.d. fascicolo per le intercettazioni devono essere individuati in quelli che la norma indica come gli atti da trasmettere in archivio ovvero i verbali, le registrazioni e ogni altro atto ad essi relativo (artt. 269 co.1 e 89 bis disp. att. c.p.p.).

Nella dizione “ogni altro atto ad essi relativo” devono certamente essere ricompresi richieste e decreti autorizzativi e richieste e provvedimenti di proroga, nonché le annotazioni con cui la P.G. chiede al P.M. di disporre l’intercettazione e di prorogarla². Deve escludersi invece che debbano trovare collocazione in tale fascicolo l’annotazione conclusiva o altri eventuali atti (interrogatori, sit, servizi di opc) che venissero richiamati nelle annotazioni di cui si è detto. L’insieme di questi atti viene a costituire un fascicolo destinato a essere conferito per la conservazione e la consultazione all’archivio digitale, differente dal fascicolo di indagini del P.M. e che deve essere custodito con le stesse cautele riservate al suo omologo digitale, ovvero quelle stabilite dal D.M. 20.4.2018.

In concreto, fino al momento del conferimento in archivio digitale, il fascicolo relativo ad un determinato RIT rimarrà in deposito presso la segreteria del P.M. che ha disposto l’intercettazione, ma in luogo separato rispetto a quello ove è custodito il fascicolo della relativa indagine e verrà trasmesso al GIP in occasione delle varie richieste ad esso rivolte. Al momento del conferimento in archivio, i fascicoli cartacei verranno concentrati in luogo che verrà successivamente individuato e qualora si verificasse la necessità di accedervi, l’accesso dovrà essere documentato con indicazione della data, dell’ora, del motivo e del nominativo di colui che lo ha effettuato, che dovrà comunque essere uno dei soggetti di cui all’art. 89 bis co. 3 disp. att.

¹ Presso questo Ufficio è in uso l’applicativo TIAP limitatamente alla fase di deposito atti ex art. 415 bis c.p.p., non essendovi disponibilità di risorse da impiegare per ampliarne l’utilizzazione.

² Con nota 10.5.2020 Prot.1919/20 S.P.sono già state impartite alla P.G. le direttive per la redazione di tali atti.

Tale procedura varrà, come già indicato in premessa, almeno fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 89 bis co. 6 disp. att. c.p.p.

2. L'esecuzione delle operazioni e la redazione del verbale

Il rispetto delle finalità per le quali è stato istituito l'Archivio Digitale impone di delineare, fin dall'inizio, un percorso rigoroso di predisposizione degli atti che consenta di affrontare agevolmente il momento del conferimento di questi all'archivio, nonché quello della consultazione e del rilascio di copia agli aventi diritto.

La norma pone a carico del P.M. un particolare dovere di vigilanza sulla redazione del verbale delle intercettazioni.

L'art. 268 co. 2 bis c.p.p. infatti, prevede che il P.M. debba vigilare sulla redazione del verbale delle intercettazioni affinché non vi siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge³ salvo che si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini, così come non dovranno essere riportate le conversazioni con il difensore o quelle altrimenti inutilizzabili (art. 200 c.p., 270 bis c.p.p.).

Qualora si sia in presenza di dati che non devono essere riportati sul verbale la P.G. si limiterà ad indicare i soggetti interlocutori, utilizzando la dizione "conversazione non rilevante per le indagini" oppure "conversazione non utilizzabile". La medesima dizione potrà essere utilizzata anche nelle ipotesi in cui la non rilevanza ex art. 268 bis co. 2 c.p.p. o la non utilizzabilità riguardino solo una parte della conversazione.

Non vi è alcun divieto di trascrizione delle conversazioni irrilevanti, ma occorre tenere presente che delle registrazioni e degli atti relativi a queste non potrà mai essere rilasciata copia.

Si sottolinea che il meccanismo così introdotto non differisce di molto da quello già seguito presso questo Ufficio che prevede l'impiego di programmi tali da consentire, per ogni evento intercettato, una classificazione fra conversazioni rilevanti, irrilevanti, rilevanti contenenti dati sensibili, inutilizzabili o a utilizzabilità condizionata⁴.

E' evidente però che l'introduzione del dovere di vigilanza che grava sul PM esige che la PG lo consulti in tutti i casi dubbi. Per tale consultazione, contrariamente a quanto accadeva con la c.d. riforma Orlando, non sono previste forme vincolate. Si deve quindi ritenere che tale consultazione potrà avvenire anche per le vie brevi, ma a tutela di tutti appare necessario che di tale interlocuzione e del suo esito, quando ha avuto ad oggetto la necessità di trascrivere espressioni lesive della reputazione delle persone o l'indicazione di dati sensibili venga dato atto, anche in maniera sommaria, nel verbale dell'intercettazione.

³ Per dati sensibili definiti dalla legge si devono intendere quelli di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679: dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁴ Si vedano le note 8.10.2015, 15.2.2016 e 11.1.2017 Prot. 4252/2015/SP inviate alla P.G e allegate alla nota 15.4.2019 Prot. 25/2019/Interno diretta a tutti i magistrati dell'Ufficio.

Ed ancora la fluidità del concetto di rilevanza nel corso di una indagine impone di modificare le modalità con cui la PG riferisce in ordine agli esiti delle operazioni di intercettazione, ciò per evitare che al momento del deposito degli atti e del rilascio delle copie si debba ricorrere ad un lungo lavoro di omissis delle annotazioni, tecnicamente difficile e dai tempi incompatibili con quelli di un procedimento che quasi certamente vedrà indagati in stato di custodia cautelare.

A tal fine uno spunto sulle modalità di comportamento da seguire può essere trovato nel disposto dell'art. 291 comma 1 ter c.p.p., che prevede che nelle richieste di misura cautelare siano "riprodotti solo i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate". Tale norma pur se non espressamente riferita agli atti di PG, può anche a questi essere applicata. Di conseguenza non dovranno essere riportate all'interno delle annotazioni finalizzate alla richiesta di nuove intercettazioni o di proroga di quelle in corso, le trascrizioni delle conversazioni, ma solo i riferimenti identificativi (utenza, data, orario, numero progressivo) di quelle a quel momento e per quel fine rilevanti, il cui contenuto effettivo sarà riportato in atti allegati alla stessa (per motivi tecnici in forma di una trascrizione per pagina). Si otterrà così il duplice risultato di poter rilasciare copia delle annotazioni evitando operazioni di oscuramento parziale e riducendo al minimo il rischio di palesare contenuti non divulgabili e di poter ugualmente operare sugli allegati con facilità.

Altrettanto opportuna appare l'applicazione di tale metodologia nella redazione delle annotazioni riassuntive finali ove la citazione, attraverso riassunto o trascrizione del contenuto, dovrà essere limitata alle conversazioni, a quel momento, certamente rilevanti, sì da non avere la necessità di dover prevedere la conservazione anche di tali atti nell'archivio digitale.

Resta fermo che nell'ambito della potestà di direzione delle indagini, ciascun P.M. potrà, in relazione a specifiche esigenze di singoli procedimenti, fornire direttive particolari al fine di meglio esercitare il proprio dovere di vigilanza.

3. La conclusione delle operazioni e il conferimento del materiale relativo alle intercettazioni all'archivio digitale

Al termine delle operazioni di intercettazione relative al singolo RIT la PG deve immediatamente trasmettere al Pubblico Ministero i verbali e le registrazioni per la loro conservazione nell'archivio di cui all'art. 269 co. 1 c.p.p.. Entro cinque giorni dalla conclusione essi sono depositati presso l'archivio di cui all'art. 269 co.1 c.p.p., insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga (art. 268 co. 4 c.p.p.). Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che entro il termine fissato, per via telematica, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le intercettazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni indicati dalle parti che non appaiano irrilevanti, disponendo contestualmente lo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione, e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

Al momento della trasmissione al P.M. del materiale relativo alle operazioni di intercettazione **la P.G. operante darà atto di non aver trattenuto copia delle intercettazioni non rilevanti o inutilizzabili e di ogni bozza o minuta di lavoro eventualmente formata in relazione alle medesime.**

Lo stesso art. 268 al comma 5 prevede la possibilità di ritardare il deposito del materiale intercettato qualora dal deposito tempestivo possa derivare un grave pregiudizio per le indagini, previa autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Contestualmente all'ottenimento dell'autorizzazione al differimento del deposito sarà autorizzato, per eguale periodo, il mantenimento dell'accesso alle stesse intercettazioni ad opera della P.G. delegata all'ascolto. Nel provvedimento di autorizzazione al mantenimento dell'accesso saranno anche indicate, secondo quanto previsto dal Garante della Privacy, le prescrizioni che dovranno essere osservate per garantire la segretezza del materiale intercettato.

Scaduto il termine indicato dal GIP per ritardare il deposito, qualora questo non coincida con il termine delle indagini preliminari, il materiale dovrà essere conferito all'archivio e dovrà essere attivata la procedura ex art. 268 c.p.p. sopra descritta.

Con provvedimento successivo verrà disciplinata la procedura di cancellazione del materiale contenuto sui server delle aziende e sui supporti utilizzati per il conferimento, non essendo ancora testati i meccanismi di verifica del buon esito del conferimento e dovendosi coordinare la previsione di cancellazione con quanto affermato dalle SS.UU con sentenza 26.6.2008, e successivamente confermato dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte.⁵

Qualora invece il deposito avvenga contestualmente alla chiusura delle indagini preliminari nell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. il P.M. dovrà indicare le registrazioni e i flussi ritenuti rilevanti, di questi i difensori potranno estrarre copia e transiteranno nel fascicolo del P.M. e potranno essere utilizzate per il prosieguo del giudizio. Il difensore può a sua volta chiedere copia di altre e differenti conversazioni da lui ritenute rilevanti, sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto o di contestazioni sulle conversazioni ritenute rilevanti il difensore potrà avanzare al giudice istanza perché si proceda ai sensi dell'art.286 co. 6.

Analogamente si procederà in caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato (art. 454 co. 2 bis).

Il momento dell'indicazione delle registrazioni e dei flussi ritenuti rilevanti è particolarmente importante sia dal punto di vista giuridico che da quello tecnico della catalogazione del materiale conferito all'archivio, infatti dall'essere ricomprese o meno nell'elenco rileva il regime dell'utilizzabilità e della possibilità di rilasciare copia delle intercettazioni. Le registrazioni e i flussi non ricompresi negli elenchi e i relativi atti, pur potendo essere recuperate come rilevanti, in qualunque momento del processo, potranno essere ascoltate o consultate solo nell'ambito dell'archivio digitale dai soggetti indicati all'art. 89 bis disp. att. cpp.

⁵ La sentenza Carli stabilisce che deve intendersi come "originale" delle conversazioni intercettate "i dati captati nella centrale dell'operatore telefonico e da lì trasmessi e immessi nel server" dell'impianto installato nei locali della Procura della Repubblica e che il momento del trasferimento dal server delle intercettazioni ad altro supporto è momento indifferente rispetto alle operazioni di cui all'art. 268 co. 3 c.p.p.

E' dunque indispensabile, anche al fine di favorire l'attività della struttura che dovrà gestire l'archivio **che tali elenchi siano il più completi e il più esaustivi possibile e non potranno più essere omessi**⁶.

Appare utile precisare che gli elenchi non devono avere una forma prefissata, ma dovranno essere tali da permettere una precisa individuazione delle conversazioni rilevanti, senza dover richiedere operazioni di estrazione dagli atti ad opera del personale addetto al conferimento (è ad esempio ipotizzabile una indicazione per esclusione, ovvero indicare partitamente le conversazioni che non si intendono utilizzare, permettendo così di individuare a contrario quelle rilevanti).

Attesi i tempi tecnici, allo stato non brevi, necessari per il completo conferimento del materiale intercettativo all'archivio digitale, si dovrà avere cura di verificare che la notifica degli avvisi ex art. 415 bis cpp non avvenga prima che questo sia stato completato. Infatti dal momento della ricezione dell'atto il difensore e l'indagato avranno diritto di accedere all'archivio e prendere cognizione del materiale intercettato nonché di ottenere copia di quello indicato dal P.M. come rilevante.

Particolare attenzione dovrà anche essere riservata alla composizione dei fascicoli che vengono trasmessi o ricevuti per competenza, assicurandosi che si sia provveduto anche alla trasmissione delle fonie, dei flussi e dei relativi atti.

In caso di archiviazione del procedimento gli atti relativi alle intercettazioni verranno conferiti all'archivio senza previa indicazione delle conversazioni rilevanti, che peraltro appaiono di difficile, se non impossibile individuazione, attesa la natura del provvedimento richiesto che esclude la possibilità di esercizio dell'azione penale e di conseguenza di poter provare l'ipotesi accusatoria.

Qualora si tratti di procedimenti con notifica dell'avviso ex art. 408 c.p.p. al difensore verrà di conseguenza riconosciuto il diritto all'ascolto e alla consultazione degli atti, ma non quello di ottenere copia, non vertendosi in nessuna delle ipotesi di cui agli artt. 268, 415 bis, 454 cpp.

Da ultimo attesa la natura dell'archivio quale luogo di conservazione di materiale intercettativo destinato ad un uso processuale si ritiene che non sia necessario conferirvi quelle attività che in nessun caso possono trovare una utilizzazione giudiziale e che sono destinate all'immediata distruzione quali le intercettazioni preventive⁷.

4. L'incidente cautelare

La legge di conversione del DL 161/2019 ha modificato l'articolo 291 c.p.p. nel senso di prevedere che qualora gli elementi su cui si fonda la misura siano costituiti anche da intercettazioni telefoniche queste devono essere "comunque conferite nell'archivio di cui all'art. 269".

⁶ Con nota 15.4.2019, già citata, si era già disposto che al momento del deposito degli atti ex art. 415 bis c.p.p. venissero indicate le conversazioni di cui si intendeva chiedere l'acquisizione o lo stralcio al GIP, in modo da permettere un corretto rilascio delle copie

⁷ Peraltro la stessa Corte Costituzionale con sentenza 29.12.2004 n. 443 ha stabilito che non è possibile alcun confronto tra la disciplina delle intercettazioni con quella relativa alle intercettazioni preventive

Ciò significa che nel momento della presentazione di una richiesta di misura cautelare al GIP le intercettazioni poste a base della stessa dovranno essere conferite all'archivio e sarà **pertanto necessario che di queste ne venga redatto un preciso elenco da consegnare all'Ufficio CIT in tempo utile affinché questi possa provvedere al conferimento nell'archivio digitale**, dove il materiale dovrà poi essere a disposizione dei difensori al momento dell'esecuzione della misura.

La nuova disposizione inoltre non prevede l'invio al Giudice per le indagini preliminari delle tracce foniche (salva la possibilità dello stesso di accedervi presso le apposite sale ascolto ai fini della valutazione della richiesta).

Occorre ancora rilevare che con riferimento alla fase cautelare il D.L. 161/2019 ha abrogato i periodi terzo e quarto dell'art. 293 c.p.p. eliminando così la disciplina del rilascio di copie del materiale intercettativo utilizzato per la misura cautelare.

Ciò appare in coerenza con l'indirizzo della riforma che prevede il rilascio di copia solo di quelle conversazioni che siano transitate attraverso il procedimento di cui all'art. 268 c.p.p. o siano state indicate come rilevanti dal P.M. in sede di deposito atti ex art. 415 bis o 454 c.p.p..

Tale interpretazione però non appare costituzionalmente orientata: pur nel silenzio della legge deve ritenersi che conformemente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza 336/2008 e dalla successiva sentenza delle SS.UU. 22 aprile 2010, Lasala il difensore abbia diritto di ottenere copia delle registrazioni delle conversazioni poste a base della misura cautelare, ma non quello di accedere a tutte le altre intercettazioni eseguite nel procedimento e non utilizzate nella misura.

5. Applicabilità del nuovo regime

Come già detto la nuova normativa si applicherà alle intercettazioni disposte nei procedimenti iscritti a far data dal 1 settembre 2020. In mancanza di una disciplina transitoria, tale disposizione non è di per sé sola sufficiente ad evitare che una medesima intercettazione possa ricadere in parte sotto la vecchia normativa ed in parte sotto la nuova. Sarà quindi molto importante, anche alla luce della sentenza 28.11.2019 delle SS.UU. che ha molto limitato l'ambito di utilizzabilità delle intercettazioni per reati diversi da quelli per l'accertamento dei quali sono stati disposti, che **non appena** emerga nel corso di una captazione un reato diverso e non ricomprendibile nel disposto di cui all'art.270 c.p.p. procedere ad una nuova iscrizione e a richiedere al GIP una nuova autorizzazione, disponendo altresì la separazione degli atti e la formazione di un nuovo fascicolo.

6. Le intercettazioni con il captatore informatico

Le intercettazioni con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile possono svolgersi, nei luoghi di cui all'art. 614 c.p. , solo se vi è fonato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, salvo che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 51 comma 3 bis e 3 quater ovvero per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferire nel massimo a cinque anni.

Per l'effettuazione delle operazioni di intercettazione con captatore informatico dovranno essere impiegati solo programmi che siano conformi al decreto del Ministero della Giustizia che ne dovrà stabilire i requisiti tecnici, requisiti che dovranno rispondere a idonee misure

di affidabilità, sicurezza ed efficacia al fine di garantire che i programmi utilizzabili si limitano all'esecuzione delle operazioni autorizzate (art. 89 e 89 bis disp. att. c.p.p.).

Nel verbale delle operazioni la PG operante dovrà indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi ove si svolgono le comunicazioni o conversazioni, nonché, al termine delle operazioni, l'avvenuta disattivazione del captatore con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi.

7. L'accesso all'archivio delle intercettazioni

Si è già detto che i soggetti che hanno diritto ad accedere all'archivio di cui all'art. 269 c.p.p. sono: il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario da un interprete (art. 89 bis disp. att. c.p.p.), nonché, in forza di quanto stabilito dall'art. 415 bis co. 2 cpp, l'indagato.

L'accesso avverrà mediante ascolto delle conversazioni o la consultazione degli atti presso le apposite sale predisposte al VI piano scala D⁸, previa identificazione dei soggetti cui verrà consegnata una password di accesso utilizzabile una sola volta (c.d. OTP – one time password).

Di tutti gli accessi verrà mantenuta traccia su apposito registro informatico in cui dovranno essere indicati data, ora, iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

Fino al momento della decisione definitiva del giudice sulla composizione del fascicolo, la competenza sulla autorizzazione all'accesso sarà del pubblico ministero titolare del procedimento, successivamente l'autorizzazione sarà espressa dal Procuratore della Repubblica o dal Procuratore aggiunto delegato, previo parere dello stesso P.M

Con successivo provvedimento verranno assunti i provvedimenti di cui all'art. 89 bis co. 2 disp. att. c.p.p.

L'accesso all'archivio contenente la documentazione cartacea di cui al precedente punto 1) sarà consentito con le stesse cautele di identificazione e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica, solo in presenza di comprovata necessità di verifica di conformità del fascicolo digitalizzato con quello originale cartaceo.

Specifici protocolli verranno adottati per regolare l'accesso e la fruizione dell'Archivio delle Intercettazioni da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e della Procura Generale presso la Corte di Appello.

8. L'implementazione delle banche dati logiche della Procura Distrettuale

In ragione del valore di radicale innovazione della disciplina legale in materia di intercettazioni riconoscibile alle disposizioni contenute nel d.l. 161/2019, specifiche modifiche del Regolamento della Banca dati della Direzione distrettuale antimafia saranno introdotte al fine di assicurare il contemperamento delle fondamentali finalità di strumento di circolazione informativa e di coordinamento investigativo proprie del sistema di gestione

⁸ All'interno delle sale ascolto sono state allestite 30 postazioni, di cui, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, solo 15 effettivamente fruibili.

delle banche dati di cui all'art. 117, comma 2-bis, c.p.p. con le istanze di rafforzamento della protezione dei dati personali e della segretezza delle comunicazioni poste a fondamento del richiamato intervento legislativo. Con evidenza, dalla novella derivano profili di contraddizione logica fra i due apparati di disciplina non agevoli a ridursi in via interpretativa, come tali meritevoli, forse, di adeguata considerazione del legislatore.

Nessun inserimento di atti relativi alle procedure ex artt. 266 e ss. c.p.p. afferenti a procedimenti penali instaurati dopo il 31 agosto 2020 sarà eseguito fino all'adozione di tali disposizioni.

9. Conclusioni

Va da sè che la presente direttiva è emanata allo stato dell'arte e sarà oggetto di aggiornamento ed approfondimento, alla luce della prima concreta applicazione della riforma e della implementazione dei sistemi informatici dedicati alla gestione delle procedure di conferimento e fruizione dei dati, nonché delle segnalazioni che ciascuno dei componenti dell'Ufficio interessati (magistrati, personale amministrativo, polizia giudiziaria) riterrà di dover fare per indicare problemi e suggerire soluzioni.


L'attuazione della presente direttiva sarà, comunque, costantemente monitorata dai responsabili della struttura preposta alla gestione delle intercettazioni, che ne riferiranno al Procuratore della Repubblica, al fine di poter tempestivamente rilevare criticità che richiedano interventi correttivi.

Si comunichi: a tutti i Magistrati dell'Ufficio, al Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Intercettazioni, al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale e al Presidente la Sezione GIP, al sig. Questore, al sig. Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri e al sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza anche per la diffusione presso Uffici e comandi di PG territorialmente dipendenti, al Capo Centro Operativo DIA, al sig. Comandante la Polizia Municipale, ai signori responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria di questo Ufficio, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alla Camera Penale, al Direttore Generale dei Sistemi informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Si trasmetta altresì all'Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali e al Procuratore Nazionale Antimafia.

Torino 31.7.2020

Il Procuratore della Repubblica
Dr.ssa Anna Maria Loreto



Il Procuratore Aggiunto
Responsabile Ufficio Intercettazioni
Dr.ssa Patrizia Caputo